

# Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni (PUIS)

## Linee Guida per i Giudici di Gara impegnati nelle competizioni nazionali e regionali FCI *VERSIONE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2017*

Dopo un periodo di sperimentazione (15 marzo / 30 giugno 2017), il Consiglio Federale pur considerando valido l'intero impianto del Prospetto Unico Infrazioni e Sanzioni ha provveduto ad effettuare alcune modifiche.

In particolare è stata introdotta una specificità per "fatti di corsa" legati alle gare di paraciclismo e riformata la parte relativa alle categorie "giovanissimi" introducendo una parte A1 legata ai "fatti di corsa" ed una parte B1 inerente le infrazioni tecnico organizzative.

Per quanto riguarda la categoria "giovanissimi" (età dai 6 ai 12 anni e più in generale attività promozionale) si ricorda che i comunicati di giuria non vanno redatti. Gli eventuali provvedimenti devono essere portati a conoscenza dei diretti interessati e trasmessi al Giudice Sportivo competente tramite nota sul verbale di gara o più in generale tramite allegato allo stesso verbale al fine di esplicitare quanto avvenuto soprattutto nel caso in cui il provvedimento comporta una sospensione che, ricordiamo, è di competenza specifica del Giudice Sportivo.

Tutte le ammende sono di competenza del collegio di giuria ad eccezione della ammenda prevista in caso di recidività. Infatti sarà compito e responsabilità del Giudice Sportivo in fase di omologazione della gara verificare se l'atleta abbia avuto sospensioni anche da altri Organi di Giustizia (anche territoriali di altre regioni) così da far scattare l'ulteriore provvedimento. Analogo discorso riguarda i provvedimenti relativi ai punti 9 – 10 – 12 della parte A1. Infatti la giuria non potrà mai avere elementi per accertare senza ombra di dubbio e con l'assoluta certezza una infrazione alla normativa. Pertanto sarà competenza del Giudice Sportivo accertare in base all'art. 20 comma c del Regolamento di Giustizia Federale eventuali infrazioni alle norme regolamentari da parte di partecipanti avviando eventuale procedimento come da capo II art. 24 del già citato Regolamento.

Più in generale sarà sempre compito del Giudice Sportivo di valutare la posizione e lo status degli atleti, tecnici o in genere partecipanti alla gara. Infatti con l'iscrizione alla gara la Società e/o il singolo atleta dichiara che non vi sono impedimenti o sospensioni in atto al fine della partecipazione alla gara stessa (esempio: vedasi art 53 RTAA strada). Pertanto eventuali partecipazioni di atleti sospesi da Organi nazionali e/o internazionali o in generale anche da Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI deve essere accertata dal Giudice Sportivo competente, eventualmente anche su segnalazione della Giuria.

In tutti gli altri casi, “i fatti di corsa” contenuti nel PUIS competono esclusivamente al collegio di giuria designato alla manifestazione il quale decide in via definitiva e senza possibilità di appello.

Pertanto tutte le infrazioni contestate dalla giuria per fatti di corsa sono inappellabili. Inoltre i rapporti della giuria o del singolo giudice hanno forza probante rispetto ai fatti constatati. A tal proposito si ricordano gli art. 1.2.128 e 1.2.132 del Regolamento UCI ai quali la FCI deve fare riferimento.

Alla luce dell'art 1.2.130 del Regolamento UCI in cui si afferma che il collegio di giuria o, al bisogno, ogni commissario individualmente, prende le decisioni che si rendono necessarie per assicurare il buon svolgimento della prova bisogna leggere il PUIS.

Di seguito solo alcune note di casistica, questi non vogliono sostituire eventuali manuali o disposizioni emanati da Commissioni e/o Settori sia Federali che Internazionali; compito è solo quello di dare semplici indicazioni di attuazione della normativa aiutando chi ora deve abituarsi a lavorare come un ‘giudice’ ovvero ‘saper giudicare e valutare’. Inoltre come ogni casistica tali osservazioni non sono esaustive ma col passare delle settimane possono essere arricchite anche in base alle esperienze maturate.

**2 parte A** : Qui è evidente la volontà di separare l'errore dovuto a una bicicletta non conforme per qualsivoglia motivo (es. inclinazione sella, lunghezza manubrio, monoplastra...) dalla non conformità dovuta a rapporto irregolare o peggio ancora per utilizzo di propulsione elettrica. Nel caso di rapporto irregolare è prevista oltre alla messa fuori competizione anche la sanzione per il direttore sportivo; resta fuori dubbio che il mancato controllo dei materiali richiesto da una norma regolamentare o dal singolo commissario equivale al non aver superato il controllo stesso ovvero avere un mezzo irregolare con la conseguente relativa sanzione.

In caso di utilizzo di gare riservate alle sole e-bike l'articolo 2.3 non è applicabile; resta invece completamente applicabile negli altri casi e accertato il provvedimento della giuria relativamente all'aspetto tecnico-sportivo, è facoltà del Giudice Sportivo eventualmente portare a conoscenza anche la Procura Federale del fatto al fine di avviare indagini e valutare se siano stati compiuti illeciti disciplinari da parte di altri tesserati.

**3 parte A** : Per elementi non essenziali si intendono indumenti che possano diminuire la resistenza di penetrazione nell'aria o modificare la fisionomia dell'atleta (compressione, allungamento, supporto). In questo contesto rientrano ad esempio l'uso di copri-scarpe nelle gare su pista coperta o abbigliamento di fibra elastica aderente nel DH. Sempre in questo caso, come avviene anche in

campo internazionale, vi è solo il divieto di partenza e non la messa fuori competizione in quanto la valutazione della giuria è fatta anzitempo visto che riguarda soprattutto gare contro il tempo.

Per il punto 3.6 si ricorda che l'obbligo di presentarsi alla partenza con una maglia titolata deve sempre fare riferimento alla normativa in cui la gara è inserita nel calendario.

Per il punto 3.7 è opportuno evidenziare che alla voce "apparecchiature simili" rientrano anche eventuali dispositivi di ultima generazione che permettono il collegamento a distanza tramite reti dati, smartwatch o bluetooth. Nelle gare a cronometro, sia individuali che a squadre, per le categorie internazionali si ricorda che sono autorizzate le comunicazioni radio, il divieto dunque, riguarda le categorie esordienti e allievi.

**14/ter parte A** : Lo spazio di intervento della giuria è molto ampio perché ampia è la valutazione che deve essere fatta. Infatti il passaggio su parte esterna al percorso è dovuto a cause di forza maggiore? Ha creato pericolo? Da potenziale pericolo ha causato anche danni? Quanto è stata compromessa la sicurezza di atleti e pubblico? Oltre a queste valutazioni vi sono anche quelle di ordine tecnico: vi è stato un vantaggio per l'atleta? Ha usato tratti non del percorso per evitare ciottolati o zone deteriorate per trarne vantaggio? Se sì quanto vantaggio? Quanto tratto esterno al tracciato è stato compiuto e in quale frangente di gara? Tutte domande che vanno a determinare il provvedimento della giuria. Discorso inverso per quanto riguarda l'uso improprio di marciapiedi e piste ciclabili. In questo caso deve essere applicato l'art. 14 bis con relativo provvedimento di messa fuori competizione.

**15 parte A** : E' bene precisare che per involontariamente si intende un errore commesso per causa di forza maggiore in cui l'atleta è stato indotto da chi aveva autorità nel variare il percorso di gara. In tutti gli altri casi è opportuno ricordare che ogni corridore è tenuto a conoscere il programma gara e tutta la guida tecnica, ivi compreso il percorso di gara.

Ciò premesso, nei casi in cui non vi è la messa fuori competizione è da valutare quanto è stato il vantaggio anche in termini di tempo; la giuria nella sua valutazione dovrà tener conto di tutti gli elementi così da andare ad azzerare il vantaggio e ripristinare il corretto risultato tecnico. Simile anche il discorso per le gare a tappe o di più giorni quando è tutto il gruppo che involontariamente sbaglia percorso.

Una nota a riguardo anche per le gare ove siano previsti dei punti prestabiliti di passaggio (esempio gare di enduro nel controllo orario). Il mancato passaggio deve essere considerato come una

deviazione involontaria (o anche volontaria a seconda dei casi, e in tal ipotesi si andrà ad applicare il punto 14) del percorso con il relativo provvedimento sanzionatorio.

**23 – 24 parte A** : Rifornimento non autorizzato deve essere applicato in tutti i casi in cui è vietato. Rimanendo sempre il principio che una sanzione deve essere proporzionata al vantaggio ricevuto si sottolinea l'importanza del saper bene valutare eventuali sanzioni nei primi km di gara magari dovute a un rifornimento fatto, ad esempio, in seguito a una caduta o un particolare dosso stradale dove si è persa la borraccia.

Come rifornimento irregolare deve intendersi invece quando è effettuato nei km in cui è lecito effettuare rifornimento ma questo viene effettuato in modo irregolare (esempio: rifornimento effettuato in coda al gruppo e non dietro la prima vettura che segue il gruppo o rifornimento effettuato nella pancia o in testa al gruppo mentre lo si supera per portarsi su una fuga).

**28 parte A** : Con questa voce è possibile sanzionare anche tutti quei fatti che sono previsti dal programma gara in quanto rientrano come disposizioni della direzione di corsa: esempio può essere una squadra che si presenta in ritardo alla verifica licenze/conferma partenti. Se vi sono i limiti temporali per poter acconsentire la partenza, verrà ammessa in gara ma potrebbe essere sanzionata per non aver rispettato le disposizioni della direzione di corsa che stabiliva appunto degli orari. L'articolo 1.2.131 Reg UCI ricorda che tutti i tesserati che non danno seguito alle istruzioni dei commissari possono essere sanzionati. Pertanto tale articolo 28 deve essere usato in questi casi, ovvero che non diano seguito alle istruzioni della direzione di corsa.

**29 - 30 parte A** : Qualora la giuria ritenesse il fatto particolarmente grave oltre al provvedimento per fatti di corsa, è opportuno che alleghi alla documentazione di gara una circostanziata descrizione dei fatti al fine di dare modo al Giudice Sportivo di demandare il tutto alla Procura Federale per il seguito di competenza.

**36 parte A** : Provvedimento da prendere su denuncia del Comitato Organizzatore ovvero direttamente dalla Giuria in occasione dei Campionati Italiani.

**37 parte A** : Questo articolo è l'analogo del 12.1.007 Reg UCI già applicato anche in campo nazionale; qualunque infrazione compiuta da una squadra o un tesserato ad una norma contenuta nelle normative UCI o FCI può essere sanzionata. In questo caso la giuria dovrà riportare la normativa che

è stata violata e procedere con la sanzione che dovrà essere proporzionale al vantaggio avuto e/o al danno arrecato.

**37 bis parte A** : Anche in questo caso la giuria dovrà saper giudicare il vantaggio e/o danno arrecato per procedere con la sanzione: un conto è il bidon collé a 10 km arrivo e un conto se fatto a 100 km, un conto se fatto a 35 km/h e un conto fatto a 60 km/h, oppure un conto è il bidon collé e altro è una minzione in pubblico in pieno centro paese al km 0 o altri atteggiamenti poco consoni.

**dal 38 al 61 parte A** : Questi articoli sono da applicare in via prioritaria nelle indicate specialità in quanto una norma specifica ha priorità su una norma generale.

## **PARTE B**

Per la parte B, si raccomanda alla Giuria di indicare esattamente la violazione dando tutti gli elementi al Giudice Sportivo così da poter emettere una equa sanzione valutando quanto l'organizzatore ne ha tratto un vantaggio e/o arrecato danno (o potenziale danno dovuto non solo alla mancanza o meno di sicurezza) alle altre componenti ovvero indicare anche tutte le attenuanti o aggravanti del caso. Si ricorda a tal proposito di indicare anche gli eventuali costi di iscrizione alla gara comprensivi dei così detti 'servizi indivisibili' nel caso il Giudice Sportivo decida di avvalersi della facoltà di incrementare l'ammenda del 2% sugli introiti incassati dall'organizzatore in fase di iscrizione.

**3 - 4 parte B** : Sarà compito della Giuria informare il Giudice Sportivo nel caso in cui una divulgazione del programma gara prima dell'approvazione e/o con una denominazione diversa possa arrecare problematiche in sede di svolgimento gara.

**5 parte B** : Si ricorda l'art 1.2.035 Reg UCI: L'organizzatore deve prevedere tutte le misure di sicurezza che la prudenza impone. L'organizzatore deve agire affinché la prova possa svolgersi nelle migliori condizioni materiali per tutte le parti coinvolte: corridori, accompagnatori, persone ufficiali, commissari, stampa, servizio d'ordine, servizi medici, sponsors e pubblico.

Salvo disposizioni contrarie, l'organizzatore deve fornire tutto il materiale necessario all'organizzazione della prova, ivi compreso il materiale di cronometraggio.

**25 parte B** : Eventuali denunce pervenute direttamente alla Giuria per logistica non conforme devono essere inoltrate al Giudice Sportivo; negli altri casi sarà la Struttura / Commissione FCI competente a segnalare la carenza. Nel caso la logistica non conforme riguarda il collegio di giuria, si invita il Presidente di Giuria (o componente facente funzioni) a dare comunicazione circostanziata alla propria Commissione entro il giorno successivo il termine della gara e comunque prima dell'invio della documentazione al Giudice Sportivo.

**26 - 27 parte B** : La giuria dovrà allegare al verbale di gara eventuali segnalazioni pervenute dal DCO o dal IIA solo nel caso non sia presente il Rappresentante Federale o l'Agente CDAF

**28 parte B** : Sarà compito e cura delle Strutture Tecniche o direttamente del Giudice Sportivo verificare tale obbligo da parte della Società Organizzatrice.

**29 parte B** : Per le gare di paraciclismo vale quanto riportato al punto 57 parte A.

Per le gare su strada agonistiche si intende come squadra la cui presenza del DS diventa obbligatoria la presenza di almeno 3 atleti partenti.

In tutti gli altri casi (o anche nelle gare su strada se diversamente disposto) è il Direttore di Organizzazione e/o Responsabile di Manifestazione a dare adeguate disposizioni in merito alla partecipazione le quali devono essere riportate sul programma gara ovvero adeguatamente portate a conoscenza di tutti. In questo ultimo caso la giuria prenderà provvedimenti solo a denuncia del responsabile della manifestazione / direttore di organizzazione.

**30 – 32 parte B** : Nel caso in gara sia presente un non tesserato ammesso in gara dall'organizzazione, e nel caso di infrazioni commesse da quest'ultimo, sarà la società organizzatrice a risponderne direttamente.

**35 parte B** : è l'analogo art 12.1.009 Reg UCI. In caso di denuncia al Giudice Sportivo è obbligo indicare anche la normativa violata che non è già specificatamente sanzionata. In questa situazione vale quanto già espresso al punto 37 della Parte A.

*Delibera Consiglio Federale del 21 dicembre 2017*